

FAQ SUL REDDITO DI CITTADINANZA

PREMESSA

La Fondazione Consulenti per il Lavoro e la Fondazione Studi hanno predisposto un agile documento per meglio conoscere la nuova misura di politica sociale introdotta dal Governo: il reddito di cittadinanza. Una prima guida ad uso sia degli operatori del mercato del lavoro, come i delegati della Fondazione Lavoro, sia per chiunque voglia rendersi conto delle finalità e potenzialità di questo strumento.

Un merito importante da attribuire al reddito di cittadinanza è quello di aver rimesso con forza al centro del dibattito pubblico lo stato dei servizi pubblici del mercato del lavoro italiano. Come è noto, infatti, il sussidio non vuole essere solo una misura di assistenza alle persone che sono sulla soglia di povertà, ma anche un ponte per cercare di ottenere un'occupazione dignitosa. Per ottenere questo obiettivo è stato costruito un meccanismo molto complesso che richiede l'intervento e la cooperazione di molti soggetti. Risulta fondamentale la realizzazione di una partnership pubblico-privato (*collaborative governance*) che consenta ai principali attori coinvolti in questa misura di conseguire risultati che da soli non potrebbero in alcun modo raggiungere. È difficile immaginare che il Ministero del Lavoro e l'ANPAL possano efficacemente gestire i processi operativi del reddito di cittadinanza in assenza di un protocollo di collaborazione con i principali attori che operano sul territorio nell'ambito del reclutamento, valutazione e selezione del personale. Altra scommessa da vincere è quella della infrastrutturazione tecnologica.

Nella seduta dello scorso 11 aprile, la Conferenza delle Regioni ha approvato l'intesa con il Governo sul potenziamento dei Centri per l'impiego e la redistribuzione delle risorse, tra "navigator" e personale strutturato (circa 11.000 in un triennio). C'è un passaggio molto importante a proposito dei sistemi informativi: per un corretto funzionamento del reddito di cittadinanza occorre che sia completa la piattaforma digitale che in base

all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 4/19, convertito in Legge n. 26/19, permetterà agli stessi CPI di sapere chi sono i percettori che dovranno essere convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del sussidio.

Senza piattaforma digitale, denuncia la Conferenza delle Regioni, e senza che questa dialoghi con quelle regionali e con quella nazionale, il Patto per il lavoro di cui all'art. 4, comma 5 e 5bis, di cui al D.L. n. 4/19 cit., sarà redatto secondo gli standard in vigore ai sensi del D.Lgs. n. 150/15. I tempi per la realizzazione di tale piattaforma digitale sono indefiniti e questo mette a serio rischio la finalità della misura, ovvero uno strumento di politica attiva a livello nazionale, tradendo forse la reale volontà di farne uno strumento di puro assistenzialismo. La categoria dei Consulenti del Lavoro è stata chiamata a collaborare sulla gestione del reddito di cittadinanza. Il *know-how* maturato negli anni dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro, l'Agenzia per il Lavoro del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, suffragato dai numeri in termini di ricollocazione, rappresentano certamente delle ottime basi per vincere la "sfida" del reddito di cittadinanza. Una scommessa subordinata però alla risoluzione delle molteplici osservazioni formulate dalla categoria sia in tema di definizione delle modalità di remunerazione della dote per chi sarà impegnato nella ricollocazione di questo bacino particolare di utenti che di funzionamento complessivo dell'intera macchina pubblica.

Rosario De Luca
Presidente Fondazione Studi

Vincenzo Silvestri
Presidente Fondazione Lavoro

IL REDDITO DI CITTADINANZA

Che cos'è il reddito di cittadinanza?

Il reddito di cittadinanza (RdC) è stato introdotto con il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in Legge 28 marzo 2019, n. 26. Il RdC costituisce, allo stesso tempo, una misura di carattere assistenziale per il contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, e una misura di politica attiva del lavoro, in quanto la fruizione del beneficio è subordinata all'adesione a percorsi e programmi personalizzati che prevedono la ricerca attiva del lavoro, la formazione e qualificazione professionale, oltre che lo svolgimento di attività a favore della comunità.

Che cos'è la pensione di cittadinanza?

Il reddito di cittadinanza, qualora riguardi nuclei familiari in cui tutti i componenti abbiano più di 67 anni di età (con adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi biennali della speranza di vita ai sensi dell'art. 12, D.L. n. 78/2010), assumerà la denominazione di "Pensione di cittadinanza" (PdC). Lo stesso avverrà qualora il componente o i componenti del nucleo, di età maggiore di 67 anni, convivano esclusivamente con una o più persone anche di età inferiore, ma in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Comunque, salve le espresse differenziazioni disseminate nel testo normativo (prima tra tutte l'esenzione dei titolari di PdC dagli obblighi connessi ai "Patti" di politica attiva), requisiti, regole e procedure relative alla pensione di cittadinanza valgono anche per il reddito di cittadinanza.

A chi spetta il reddito di cittadinanza?

Sono beneficiari del reddito di cittadinanza (art.2) i *nuclei familiari* che presentino **cumulativamente** una serie di requisiti, di seguito schematizzati, che riguardano:

- cittadinanza, residenza e soggiorno;
- reddito e patrimonio;
- possesso di beni durevoli.

Cosa si intende per nucleo familiare?

In generale, il nucleo familiare è costituito da "un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune", e coincide perciò con l'insieme delle persone elencate nello "stato di famiglia" comunemente rilasciato dagli uffici anagrafe dei comuni di residenza.

Più in particolare, la nozione di "nucleo familiare" per fruire del reddito di cittadinanza, è la medesima che si assume ai fini ISEE, con alcune variazioni apportate dal medesimo decreto. Essa, dunque, coincide sostanzialmente con la "famiglia anagrafica" di cui all'art. 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, modificato dall'art. 3, c. 1, lettera a) della L. n. 5/2017 per includervi le unioni civili introdotte con la L. n. 76/2016, definizione poi ulteriormente declinata, appunto ai fini ISEE, dal relativo regolamento (DPR n. 159/2013). Tale definizione è rinvenibile in dettaglio nelle istruzioni per la compilazione della DSU al link

<https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Documents/ISEE/Istruzioni-alla-compilazione.pdf>.

In attesa della nuova versione, le istruzioni andranno comunque integrate con le seguenti modifiche, apportate dal D.L. n. 4/2019 (art. 2, c. 5, lettere *a)*, *a-bis)*, *b)*), alla stessa disciplina ISEE (non solo, quindi, ai fini del RdC):

- i coniugi permangono nello stesso nucleo familiare anche a seguito di separazione o divorzio, purché continuino a risiedere nella medesima abitazione; qualora la separazione o il divorzio siano successivi al 1° settembre 2018, il cambio di residenza dovrà essere certificato con verbale della polizia locale;
- i componenti già facenti parte del nucleo familiare, come definito ai fini ISEE o ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, purché continuino a risiedere nella medesima abitazione;
- il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare di questi ultimi a patto che abbia un'età inferiore a 26 anni, sia considerato fiscalmente a carico dei genitori, non sia coniugato e non abbia figli.

Quali sono i requisiti?

1. Cittadinanza, residenza e soggiorno

Requisiti: cittadinanza, residenza, soggiorno (Art. 2, c. 1, lett. a), D.L. n. 4/2019)	
a. Cittadinanza, residenza e soggiorno, richiedente:	Note
1) Cittadino UE, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o in possesso di permesso UE per soggiornanti lungo periodo	I diritti di soggiorno del cittadino UE si estendono anche ai suoi familiari, cittadini o meno, come individuati dall'art. 2, c. 1, lett. b, D.Lgs. n. 30/2007
2) Residente in Italia per almeno 10 anni, gli ultimi due in modo continuativo, dalla data della domanda e per tutta la durata di erogazione del beneficio	

2. Il reddito e il patrimonio

Requisiti: reddito e patrimonio (Art. 2, c. 1, lett. b), D.L. n. 4/2019)	
b. Reddito e patrimonio del nucleo familiare, valori definiti ai fini ISEE	Note
1) ISEE < 9.360 euro	ISEE: DPCM n. 159/2013 In presenza di minorenni, ai fini del calcolo ISEE, si applica l'art. 7, DPCM n. 159/2013
2) Valore immobili ISEE, diversi da casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro	
3) Patrimonio <i>mobiliare</i> ai fini ISEE, non superiore a 6.000 euro + 2.000 euro per ogni componente oltre il primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, ulteriormente incrementati di 1.000 per ogni figlio a partire dal secondo, e di 5.000 euro per ogni disabile, e di 7.500 euro per ogni disabile grave o non autosufficiente come definito a fini ISEE	
4) Reddito familiare inferiore a 6.000 euro moltiplicato per il parametro della scala di cui al comma 4. La soglia sale a 7.560 euro in caso di pensione di cittadinanza. La soglia è comunque pari ad € 9.360 euro se il nucleo vive in affitto come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE	<p>Il parametro della "scala di equivalenza" è un moltiplicatore che si ottiene come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il primo componente del nucleo familiare assume il valore '1' - a tale valore si somma 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne <p>Il parametro non può però assumere valore maggiore di 2,1, ovvero di 2,2 in presenza di componenti del nucleo con disabilità grave o non autosufficienza</p> <p>Nella scala di equivalenza non si considerano i componenti del nucleo che siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - detenuti - ricoverati in lungodegenza, o comunque in strutture a totale carico dello Stato - sottoposti a misura cautelare o condannati per i reati di cui all'art. 7, c. 3

3. I beni durevoli

Requisiti dei beneficiari del RdC (Art. 2, c. 1, lett. c) D.L. n. 4/2019)	
c. Godimento beni durevoli	Note
<p>Non devono essere presenti nel nucleo familiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi precedenti - autoveicoli > 1600 cc. o motoveicoli > 250 cc. immatricolati nei due anni precedenti - navi e imbarcazioni da diporto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Veicoli: il componente del nucleo familiare non deve essere "intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità": è sufficiente il possesso (es. comodato) 2. Sono esclusi i veicoli destinati ai disabili che godono di agevolazioni fiscali (IVA agevolata al 4%, detrazioni fiscali 19%, ecc.) 3. per navi e imbarcazioni il riferimento è l'art. 3, c. 1, D. Lgs. n. 171/2005

Come e quando devono essere posseduti i requisiti per potere godere del RdC?

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti tutti *contemporaneamente*. Inoltre, devono sussistere all'atto della domanda e sono 'mobili', vale a dire devono essere mantenuti durante tutto il periodo di erogazione del beneficio.

Esistono casi di esclusione dal reddito di cittadinanza?

Il componente del nucleo familiare disoccupato da meno di 12 mesi a causa di dimissioni volontarie *non ha diritto* al reddito di cittadinanza, salvo che le dimissioni stesse non siano state rassegnate per giusta causa. Inoltre, il richiedente il beneficio (art. 2, c. 1, lett. c-bis) non deve avere subito, per i reati indicati all'art. 7, c. 3, condanne definitive nei dieci anni precedenti, né essere stato sottoposto a misure cautelari. Salve, le espresse eccezioni indicate al comma 1-ter dell'art. 2, il c. 1-bis del medesimo articolo stabilisce che i cittadini extra-UE, per comprovare la composizione del nucleo familiare, ai fini dell'accoglimento della domanda del reddito di cittadinanza, dovranno produrre certificazione rilasciata dalla competente autorità estera, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana.

Il RdC è compatibile con altre forme di sostegno al reddito?

Sì, il reddito di cittadinanza è espressamente e pienamente compatibile con i trattamenti NASpl, DIS-COLL e altri strumenti sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria, il cui ammontare rileva ai fini del diritto e dell'ammontare del RdC stesso secondo le regole dettate dalla disciplina ISEE e dallo stesso D. L. n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019.

A quanto ammonta il beneficio?

Il Reddito di cittadinanza si compone di due quote:

- quota "A": destinata all'integrazione del reddito familiare.
- quota "B": a copertura dell'eventuale canone di locazione o del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione della casa di abitazione del nucleo familiare.

I valori massimi sono differenziati a seconda che si tratti di RdC o di pensione di cittadinanza:

Art. 3 beneficio economico	
c. 1 due componenti su base annua:	Note
a) integrazione reddito familiare di cui all'art. 2, c.6, fino a 6.000 euro moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza	Parametro della scala di equivalenza: vedi sopra (art. 2, c. 4), ed esempi seguenti
b) per nuclei in locazione, componente di reddito pari al canone di locazione (ISEE), fino a 3.360	
c. 2 pensione di cittadinanza: componente a), max 7.560 euro, b) max 1.800 euro	
c. 3 l'integrazione di cui alla lettera b) è concessa anche per la rata del mutuo per l'acquisto o la costruzione in capo a componenti del nucleo familiare, fino ad un massimo di 1.800 euro	

Il valore massimo del RdC è pari ad € 9.630, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza e ridotto in base al valore del reddito familiare. Il valore minimo non può comunque mai essere inferiore a 480 euro.

Da quando si inizia a percepire il RdC?

La decorrenza delle prestazioni è fissata al mese successivo alla richiesta. Pertanto, ogni mese sarà erogato un dodicesimo del valore annuo spettante.

Quanto spetta a ciascun componente del nucleo familiare?

La determinazione delle quote di spettanza del beneficio per ciascun componente del nucleo è rimessa all'emanazione di un Decreto interministeriale (Lavoro-MEF), da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove misure (dunque entro il 28 luglio 2019). La pensione di cittadinanza è comunque divisa in parti uguali tra i componenti del nucleo.

Si pagano imposte sul RdC?

No, dal punto di vista fiscale il RdC è tenuto esente da imposte mediante il richiamo all'art. 34, c. 3, DPR n. 601/1973.

Per quanto tempo è erogato il RdC?

Il beneficio è erogato per tutto il periodo di mantenimento dei requisiti e per un massimo di 18 mesi, rinnovabile previa sospensione per un mese. La sospensione non è applicata in caso di pensione di cittadinanza.

Cosa succede in caso di variazioni nel nucleo familiare?

Sono, naturalmente, soggette ad obbligo di comunicazione le variazioni riguardanti la composizione del nucleo familiare che impattino sulla misura del beneficio, attraverso la produzione di una nuova DSU (ISEE) entro due mesi dalla variazione stessa. Le variazioni del nucleo familiare comporteranno, ad eccezione delle variazioni dovute a decessi e/o nascite, la decadenza del RdC dal mese successivo a quello di presentazione dell'ISEE aggiornato. Contestualmente si potrà comunque presentare una nuova richiesta (sempre che ne ricorrano ancora i requisiti).

Cosa succede in caso di variazioni riguardanti il reddito o il patrimonio?

Le variazioni patrimoniali dovranno essere generalmente comunicate entro 15 giorni all'ente erogatore. Solo la variazione del patrimonio *mobiliare* che comporti la perdita dei requisiti potrà essere comunicata entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione stessa, se non già compresa nella DSU. Tuttavia, qualora la variazione, tale da comportare la perdita del requisito, derivi da donazioni, vincite, o successioni, la comunicazione dovrà avvenire nel termine "ordinario" di 15 gg. Le eventuali vincite, comunque, non potranno essere conseguite utilizzando il RdC, stante, appunto, il divieto di utilizzo della Carta RdC nell'ambito del gioco d'azzardo.

Cosa succede in caso di interruzione nell'erogazione del reddito di cittadinanza?

In caso di interruzione, non conseguente all'applicazione di sanzioni, si potrà procedere a nuova domanda per il residuo periodo ma, qualora l'interruzione si prolunghi per almeno un anno e sia dovuta al conseguimento di un maggior reddito da occupazione, la successiva richiesta equivarrà a prima richiesta: si potrà dunque ottenere la prestazione per 18 mesi.

A chi spetta il riconoscimento del RdC?

Il riconoscimento del diritto al reddito è competenza dell'Inps, che deve pertanto procedere alle necessarie verifiche tramite l'accesso ai dati delle altre amministrazioni. Per inciso, le previsioni relative ad un sistema *integrato* di banche dati di diverse amministrazioni, oltre che alle piattaforme specificamente dedicate al RdC e alla loro *interoperabilità* sono tra gli aspetti della normativa che destano le maggiori perplessità, se non vere e proprie preoccupazioni, data la ristrettezza dei tempi di attivazione delle misure (marzo-aprile).

Ad ogni modo, il riconoscimento dovrà avvenire entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, nelle more del completamento dell'anagrafe nazionale, anche i Comuni parteciperanno alla verifica dei requisiti per quanto di loro competenza (requisiti relativi a residenza/periodo di soggiorno).

Come si richiede il RdC?

La richiesta del beneficio deve essere avanzata al gestore del "servizio integrato" relativo alla Carta acquisti (quindi, ad oggi, Poste Italiane S.p.A.), dopo il 5° giorno di ciascun mese, anche in via telematica e/o presso i CAF che abbiano stipulato apposita convenzione con l'Inps. È previsto che l'Istituto, entro 30 giorni all'entrata in vigore del decreto, approvi i moduli di domanda e di comunicazione dei redditi "sopravvenuti" o comunque non ancora inclusi nell'ISEE. Nell'ottica, che attraversa diversi aspetti del Decreto-Legge, di una misura *in fieri*, è altresì previsto che in futuro si adottino modalità integrate per la presentazione della domanda di accesso al beneficio e della DSU, da approvarsi con Decreto ministeriale.

Come accennato, in sede di prima applicazione, la carta sarà emessa da Poste Italiane S.p.A. che già oggi emette la cd "carta acquisti". È previsto che, in fase di nuovo affidamento del servizio il numero di carte emesse rispecchi la suddivisione del RdC tra gli aventi diritto maggiorenni.

FASE 1: LA DOMANDA			
Quando	Come	Dove	Moduli disponibili
Entro il 5° giorno di ciascun mese	Con modulo cartaceo	<ul style="list-style-type: none"> • Presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A. I moduli sono reperibili su https://www.redditicittadinanza.gov.it/login/login-ricieste 	<ul style="list-style-type: none"> • Per la richiesta: modulo "Domanda di Reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza" all'indirizzo https://www.redditicittadinanza.gov.it/docs/SR180_Domanda_RdC_versione_INPS.pdf • Per ciascun componente che svolga attività lavorativa avviata dopo la presentazione della DSU, le informazioni aggiuntive dovranno essere comunicate con il "Modello RdC/PdC Ridotto", reperibile su https://www.redditicittadinanza.gov.it/docs/SR182_Modello_RdC_PdC_Com_RIDOTTO.pdf • Qualora le informazioni aggiuntive dovessero riguardare anche la composizione del nucleo familiare, si dovrà utilizzare il "Modello RdC/PdC Esteso", reperibile su https://www.redditicittadinanza.gov.it/docs/SR181_Modello_RdC_com_ESTESO.pdf
	In via telematica	<ul style="list-style-type: none"> • autonomamente, con accesso al sito www.redditicittadinanza.gov.it, tramite SPID • presso i CAF convenzionati con l'Inps, che trasmettono la domanda all'Inps entro 10 giorni lavorativi 	

FASE 2: ISTRUTTORIA ED ESITI

- l'Inps, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, verifica il possesso dei requisiti del richiedente e del nucleo familiare
- il richiedente riceve la comunicazione di accoglimento o rigetto tramite sms o posta elettronica
- in caso di accoglimento, Poste italiane comunica al richiedente la data in cui presentarsi a ritirare la Carta RdC e il relativo PIN
- il beneficio è accreditato sulla Carta RdC a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda

FASE 3: UTILIZZO DELLA CARTA RDC

- acquisto di beni di prima necessità
- acquisto di medicinali
- pagamento di utenze domestiche
- prelievi di contante, entro 100 euro mensili, moltiplicati per la scala di equivalenza
- bonifico mensile per il pagamento dell'affitto o della rata del mutuo prima casa

Vi sono altre limitazioni all'utilizzo della carta RdC?

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della misura, un Decreto interministeriale dovrà stabilire le modalità del monitoraggio dell'utilizzo e della fruizione del RdC, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative che rendano efficaci le seguenti previsioni:

- il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione;
- dal mese successivo a quello di entrata in vigore del citato decreto interministeriale, il 20% del beneficio non speso (salvi arretrati) sarà sottratto nella mensilità successiva a quello in cui non è stato speso;
- con cadenza semestrale, sarà poi decurtato tutto quanto non speso, ad eccezione di una mensilità.

Quali sono gli obblighi per i percettori di RdC?

I beneficiari sono soggetti a numerosi obblighi che presuppongono una forte attivazione nella ricerca del lavoro e nelle azioni volte a migliorarne l'occupabilità. Di particolare rilevanza l'integrazione che il comma 9 dell'art. 4 apporta al concetto di "offerta di lavoro congrua", come definito dall'art. 25, D. Lgs. n. 150/2015 e dal DM (Lavoro) n. 42 del 10 aprile 2018.

Tutti i componenti maggiorenni del nucleo dovranno rendere la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e stipulare il “Patto per il lavoro” o il “Patto per l’inclusione sociale”, a seconda della loro condizione (ad esempio: periodo di inoccupazione, età, distanza temporale dall’ultima fruizione di ammortizzatori contro la disoccupazione). La DID dovrà essere resa attraverso la piattaforma digitale dedicata o presso i Centri per l’impiego, entro 30 giorni dal riconoscimento del RdC. I beneficiari saranno quindi convocati presso i Centri per l’impiego o, a seconda della loro condizione, dai servizi di contrasto alla povertà dei Comuni e inseriti in un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro e di inclusione sociale che prevede:

- lo svolgimento di servizi utili per la comunità di appartenenza
- percorsi di riqualificazione professionale
- completamento degli studi
- altri impegni individuati dai servizi competenti

Restano esclusi dall’obbligo di sottoscrivere il Patto:

- i beneficiari di pensione di cittadinanza
- i beneficiari di RdC titolari di pensione diretta
- gli ultra 65enni
- i disabili di cui alla L. n. 68/99, fermi gli obblighi derivanti dalla disciplina materia di collocamento mirato e gli impegni relativi
- componenti del nucleo gravati da compiti di cura nei confronti di altri componenti minorenni o disabili gravi o non autosufficienti
- i lavoratori, di cui al comma 15-*quater* dell’art. 4, il cui reddito da lavoro, dipendente o autonomo, corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni di cui all’art. 13 TUIR. **È interessante notare come il comma modifichi, di fatto, la definizione dello status di disoccupazione, ripetendo nella sostanza il disposto dell’art. 4 del D. Lgs. n. 181/2000, già abrogato dal D.Lgs. n. 150/2015, che, con l’art. 19, aveva ridefinito tale status sulla base della assenza di impiego e della dichiarazione di immediata disponibilità. Il comma 15-*quater* dell’art. 4 è stato inserito in sede di conversione del D.L. n. 4/2019. Pertanto, dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione, lo status di disoccupato potrà essere mantenuto anche in presenza di attività lavorativa il cui reddito non superi la soglia della cd. “no tax area”**
- coloro che frequentano corsi di formazione
- ulteriori fattispecie che potranno essere individuate in sede di Conferenza unificata (Stato-Regioni-città ed autonomie locali)

Il Patto per il lavoro si può stipulare solo presso i Centri per l'impiego?

No, il Patto per il lavoro, oltre che presso i Centri per l'impiego, potrà essere stipulato anche presso gli operatori privati (agenzie per il lavoro di cui all'art. 4, D. Lgs. n. 276/2003, accreditati secondo le discipline regionali adottate ai sensi dell'art. 12, D. Lgs. n. 150/2015 e dell'art. 7, D. Lgs. n. 276/2003). In futuro, anche alla luce degli esiti del primo periodo di applicazione, potranno essere redatti modelli prestabiliti per la redazione dei patti per il lavoro, in concorso tra Ministero del lavoro, ANPAL e Conferenza Stato-Regioni.

Cosa si intende per offerta di lavoro "congrua"?

Oltre a quanto già previsto dall'art. 25, D. Lgs. n. 150/2015 e dal DM (Lavoro) n. 42 del 10 aprile 2018, l'offerta di lavoro sarà diversamente considerata congrua secondo lo schema seguente:

Offerta di lavoro giunta nei primi 12 mesi di fruizione del beneficio			
	Distanza dalla residenza del beneficiario	Distanza in caso di presenza di componenti inabili nel nucleo familiare	Distanza in caso di presenza di figli minori nel nucleo familiare
Prima offerta	100 km o 100 minuti di viaggio con mezzi pubblici	100 km o 100 minuti di viaggio con mezzi pubblici	100 km o 100 minuti di viaggio con mezzi pubblici
Seconda offerta	250 km	100 km	250 km
Terza offerta	tutto il territorio nazionale	100 km	250 km*
Offerta di lavoro giunta dopo i primi 12 mesi di fruizione del beneficio			
	Distanza dalla residenza del beneficiario	Distanza in caso di presenza di componenti inabili nel nucleo familiare	Distanza in caso di presenza di figli minori nel nucleo familiare
Prima/seconda offerta	250 km	100 km	250 km
Terza offerta	tutto il territorio nazionale	100 km	250 km*
Offerta a beneficiario di RdC in regime di rinnovo			
	Distanza dalla residenza del beneficiario	Distanza in caso di presenza di componenti inabili nel nucleo familiare	Distanza in caso di presenza di figli minori nel nucleo familiare
Prima offerta	tutto il territorio nazionale	100 km	100 km o 100 minuti di viaggio con mezzi pubblici
Seconda offerta	tutto il territorio nazionale	100 km	250 km
Terza offerta	tutto il territorio nazionale	100km	250 km*

* Le disposizioni relative ai nuclei con figli minori, relativamente alla terza offerta, si applicano esclusivamente nei primi 24 mesi di fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo

Esiste una retribuzione minima perché l'offerta possa essere considerata "congrua"?

Sì, per effetto della modifica dell'art. 25, c. 1, lettera *d*) del D. Lgs. n. 150/2015, operata dal comma 9-*bis* dell'art. 4 del decreto convertito, l'offerta sarà congrua qualora preveda una retribuzione che, oltre ad essere almeno pari ai minimi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51, D. Lgs. n. 81/2015, sia anche superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusa la quota ad integrazione prevista per i nuclei residenti in abitazione in locazione (vale a dire 780 euro), a prescindere dal concreto ricorrere di tale circostanza. Si tratta cioè di una retribuzione minima mensile di 858 euro.

Esempi

Si forniscono di seguito 3 serie di 4 esempi di diversa composizione del nucleo familiare e relativo patrimonio, analizzando prima l'applicazione della scala di equivalenza al reddito familiare ai fini ISEE, poi i requisiti relativi al patrimonio mobiliare e infine 4 diversi casi di ammontare del RdC spettante.

A) Spettanza del beneficio – Reddito e patrimonio/scala di equivalenza

RdC - Requisiti reddituali e patrimoniali: funzionamento della scala di equivalenza -"s.e." (ISEE minore di 9.360,00 euro, patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione inferiore a 30.000,00)						
Composizione del nucleo familiare	Abitazione in proprietà/ locazione	Valore scala di equivalenza	Soglia massima di accesso	Reddito familiare ISEE al netto dei trattamenti assistenziali	Trattamenti assistenziali in corso di godimento	Spettanza beneficio
4 componenti, di cui: • n. 2 maggiorenni • n. 2 minorenni	Locazione	$1+0,4+0,2+0,2=1,8$	16.848	12.000	nessuno	Sì
5 componenti, di cui: • n. 4 maggiorenni • n. 1 minorenni	Proprietà	$1+0,4+0,4+0,4+0,2=2,4$, ridotto a 2,1 (massimo valore ammesso)	12.600	14.500	nessuno	No

Composizione del nucleo familiare	Abitazione in proprietà/ locazione	Valore scala di equivalenza	Soglia massima di accesso	Reddito familiare ISEE al netto dei trattamenti assistenziali	Trattamenti assistenziali in corso di godimento	Spettanza beneficio
6 componenti, di cui: • n. 3 maggiorenni • n. 2 minorenni normodotati • n. 1 minorenni disabile grave minore di tre anni	Locazione	$1+0,4+0,4+0,2+0,2+0,2=2,4$, ridotto a 2,2 (massimo valore ammesso in presenza di disabili gravi)	20.592	18.000	bonus asilo nido= 1.500	Sì
6 componenti, di cui: • n. 2 maggiorenni normodotati • n. 1 maggiorenne non autosufficiente • n. 3 minorenni	Proprietà	$1+0,4+0,4+0,4+0,2+0,2+0,2=2,8$, ridotto a 2,2 (massimo valore ammesso in presenza di disabili gravi)	13.200	12.000	nessuno	No

Si adottano i valori della scala equivalenza contenuta nella norma approvata dalle due Camere. La versione attualmente promulgata in Gazzetta Ufficiale contiene evidenti refusi come ufficializzato da fonti governative.

B) Spettanza del beneficio

RdC - Requisiti reddituali e patrimoniali: patrimonio mobiliare (ISEE minore di 9.360,00 euro, patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione inferiore a 30.000,00)	
Composizione del nucleo familiare	Valore massimo del patrimonio mobiliare
4 componenti, di cui: • n. 2 maggiorenni • n. 2 figli minorenni	$6.000 + 2.000 \times 3 = 12.000$, ridotti a 10.000 ed incrementati di 1.000 per il secondo figlio= 11.000
5 componenti, di cui: • n. 4 maggiorenni • n. 1 minorenni	$6.000 + 2.000 \times 4 = 14.000$, ridotti a 10.000 e non ulteriormente incrementati= 10.000
5 componenti, di cui: • n. 4 maggiorenni • n. 1 minorenni disabile non grave	$6.000 + 2.000 \times 4 = 14.000$, ridotti a 10.000 e incrementati di 5.000 per il componente disabile= 15.000
6 componenti, di cui: • n. 3 maggiorenni • n. 2 figli minorenni normodotati • n. 1 figlio minorenni disabile grave minore di tre anni	$6.000 + 2.000 \times 5 = 16.000$, ridotti a 10.000 e incrementati di 3.000 per i tre figli successivi al primo, nonché di ulteriori 7.500 per il figlio con grave disabilità= 20.500

C) La misura del RdC spettante

RdC- Calcolo del beneficio							
Nucleo familiare	Abitazione	Canone o rata mutuo	Valore S.E	Reddito familiare RdC	Ammontare beneficio Quota A – Integrazione al reddito	Ammontare beneficio Quota B – affitto/mutuo	Beneficio totale mensile
4 componenti, di cui: • n. 2 maggiorenni • n. 2 minorenni	Locazione	3.200	1,8	12.000	$6.000 \times 1,8 = 10.800$ La quota A non spetta perché inferiore al reddito	3.200 (canone di locazione completamente “coperto” dal RdC perché inferiore a 3.360 annui)	266,67
5 componenti, di cui: • n. 4 maggiorenni • n. 1 minorenni	Proprietà (no mutuo)	--	2,1	8.500	$6.000 \times 2,1 = 12.600$ $12.600 - 8.500 = 4.100 =$ quota A spettante	--	341,67
6 componenti, di cui: • n. 3 maggiorenni • n. 2 minorenni normodotati • n. 1 minorenni disabile grave minore di 3 anni	Locazione	4.800	2,2	19.500	$6.000 \times 2,2 = 13.200$ La quota A non spetta perché inferiore al reddito	3.360 (limite massimo)	280,00
6 componenti, di cui: • n. 2 maggiorenni • n. 1 maggiorenne non autosufficiente • n. 3 minorenni	Proprietà (si mutuo)	1.620 (135 mensili)	2,2	10.000	$6.000 \times 2,2 = 13.200$ $13.200 - 10.000 = 3.200 =$ quota A spettante	1.620 (rata mutuo completamente “coperta” dal RdC perché inferiore a 1.800 annui)	401,67

Il reddito di cittadinanza è compatibile con l'attività lavorativa?

Il percettore di RdC che inizi un'attività di lavoro dipendente avrà l'obbligo di comunicare la circostanza all'Inps con modalità che dovranno essere definite dall'Istituto stesso, secondo un sistema che dovrebbe essere del tutto analogo alla NASpi-COM per i percettori di indennità di disoccupazione.

La norma prevede infatti che il reddito di lavoro dipendente comporti una ridefinizione degli importi del RdC, concorrendo per l'80% del suo ammontare nella determinazione del beneficio, a partire dal mese successivo alla variazione e fintantoché tale reddito non entri a pieno titolo nella nuova ISEE. Il comma 8 dell'art. 3 stabilisce, fermo comunque l'obbligo di comunicazione in capo al lavoratore, che il reddito sia desunto dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV), che, dal mese di aprile 2019, devono contenere l'informazione relativa al reddito o al compenso.

Per la verità, la previsione dell'indicazione del reddito all'interno della comunicazione di assunzione potrebbe legittimamente apparire poco affidabile e pertanto non idonea allo scopo, atteso che il valore indicato non potrà che essere presunto. Appare dunque auspicabile, al fine di rendere tale dato più aderente alla realtà lavorativa attuale, collegare i valori minimi salariali del CCNL selezionato per il lavoratore beneficiario dell'incentivo e compilare anche eventuali ulteriori elementi retributivi assegnati, in modo da agevolare chi imputi tali dati e da garantire la veridicità degli stessi.

Analoghi effetti avrà l'inizio di attività di lavoro autonomo durante la percezione del RdC. Pertanto, anche in questo caso, all'Inps è affidato il compito di stabilire le modalità di comunicazione in capo al soggetto percettore. Successivamente, il reddito dovrà essere comunicato con cadenza trimestrale (entro 15 giorni dal termine del trimestre). A seguito di tali comunicazioni dunque, con cadenza appunto trimestrale, si provvederà a rideterminare il valore del RdC eventualmente ancora spettante, fatta eccezione per il primo periodo (ovvero due mesi) durante i quali, a titolo di incentivo, il reddito di cittadinanza non subirà alcuna decurtazione. Vale la pena sottolineare da subito che tale misura incentivante non è cumulabile con quella prevista dall'art. 8, c. 4, che consiste nel riconoscimento, a richiesta, in un'unica soluzione, di un beneficio "addizionale", pari a sei mensilità di RdC (per un massimo di 780 euro mensili), ai percettori di reddito che avviino, appunto, attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o di società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC.

Qualora i redditi di cui sopra non siano ancora rilevati per l'intera annualità nell'ISEE utilizzato per la domanda di accesso al beneficio, gli stessi dovranno essere comunicati contestualmente alla richiesta del beneficio, onde consentire i dovuti riproporzionamenti.

GLI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI PERCETTORI DI RDC

Quali sono le forme di incentivazione previste per l'assunzione di percettori di Rdc?

È previsto un esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi Inail per un valore collegato al Rdc spettante e goduto dal lavoratore assunto. In analogia a quanto già chiarito più volte dall'Istituto (cf. Circolare Inps n. 40/2018 par. 8) e non direttamente preso in analisi dall'unica Circolare apparsa sul Rdc, si ritiene che non rientreranno nei contributi obbligatori esonerabili le seguenti contribuzioni a carico del datore di lavoro:

- il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, pari allo 0.3% destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua ex art. 118 L. n. 388/2000;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati a previdenza complementare e/o fondi di assistenza sanitaria ex L. n. 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, ex art. 1, cc. 8 e 14, D.Lgs. n. 182/1997;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, ex art. 1, cc. 3 e 4, D.Lgs. n. 166/1997.

Quali sono i datori di lavoro destinatari?

A valle della conversione in L. 26/2019, la platea dei datori di lavoro richiamati dall'art. 8 c. 1 è identificata con i datori di lavoro privati. In analogia alla prassi già consolidata da parte dell'Istituto prima con la Circolare Inps n. 17/2015 par. 2 e, in tempi più recenti, con la Circolare n. 40/2018, par. 3, consente di annoverare fra i beneficiari gli enti pubblici economici, nonché i datori di lavoro non imprenditori gli studi professionali, le associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato. Nella platea dei beneficiari si annovereranno anche i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stipulato contratti di lavoro dipendente con la cooperativa medesima, in attuazione dell'art. 1, c. 3, L. n. 142/2001. Sembra essere inclusi nella platea dei beneficiari dell'incentivo, sempre data la formulazione letterale della norma, i datori di lavoro domestico, ma la mancata ricezione di un emendamento teso ad estendere espressamente l'incentivo anche a tali datori di lavoro fa presumere che gli stessi ne resteranno esclusi.

Quali tipologie di rapporto possono fruire dell'incentivo?

Si parla di rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il requisito appare molto stringente e in linea con la determinazione del Governo di favorire le assunzioni stabili. Tuttavia, era sembrata possibile e auspicabile un'apertura alle assunzioni a termine (almeno per i 12 mesi di rapporto "acausale") e, nella stessa ottica, a tempo parziale, al fine di massimizzare la realizzazione del fine, tra gli altri, di "garantire il diritto al lavoro" e dell'inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro" che il legislatore pone apertamente nel preambolo del provvedimento istitutivo del RdC. È da escludere, analogamente a quanto avviene per altre agevolazioni volte a promuovere il lavoro stabile, che gli incentivi possano riguardare il lavoro intermittente (come riscontrato dall'Inps con la Circolare n. 17/2015 par. 3, dato lo statuto temporaneo di tale forma atipica anche se formalmente stipulabile a tempo indeterminato). Mentre, con riguardo ai rapporti di apprendistato, che, per definizione legale, sono rapporti a tempo indeterminato, un emendamento accolto nel testo della Legge di conversione (art. 8 c. 1 L. 26/2019) ha fugato ogni dubbio, riconoscendo espressamente l'incentivo anche in relazione a tali rapporti. Stante poi la compatibilità tra trattamenti di disoccupazione e RdC, gli incentivi dovrebbero potersi applicare anche ai particolari rapporti di apprendistato instaurabili, appunto, con i percettori di tali sussidi (non agricoli), a prescindere dall'età dei soggetti assunti.

Quali le condizioni di accesso al beneficio?

Prima condizione per l'accesso ai benefici contributivi è che il datore di lavoro, accedendo alla piattaforma digitale dedicata, dichiari le posizioni vacanti all'interno della propria organizzazione. Le assunzioni dovranno avvenire, su tali posizioni, a tempo pieno ed indeterminato, anche con contratto di apprendistato.

È richiesto espressamente il rispetto delle condizioni di carattere generale previste dall'art. 31, D. Lgs. n. 150/2015 e, in particolare, la realizzazione di un incremento occupazionale netto con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato. Pertanto, le agevolazioni non spettano se:

- **l'assunzione è obbligatoria per legge o per contratto** (non riguarda l'obbligo di assunzione dei disabili, si veda Circ. Inps n. 99/2016);
- l'assunzione viola il **diritto di precedenza, previsto da norme di legge e/o di contratto collettivo**, all'assunzione di un altro lavoratore precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato per scadenza del termine;
- l'assunzione avviene **durante sospensioni o riduzioni di orario per crisi o riorganizzazione** aziendale, salvo che non si tratti di lavoratori

- inquadri con livello diverso da quello dei lavoratori sospesi, o assunti presso unità produttive non interessate dalle sospensioni/riduzioni;
- se l'azienda che assume presenta **assetti proprietari coincidenti o rapporti di controllo o collegamento** con l'azienda che ha licenziato il medesimo lavoratore nei sei mesi precedenti;
- se la **comunicazione di assunzione** al centro per l'impiego è effettuata **in ritardo**, l'agevolazione non spetta per i giorni di ritardo.

Inoltre, la lettera *f*) del comma 1 dello stesso art. 31, espressamente richiamata dalla norma in esame, stabilisce che, laddove la fonte istitutiva dell'incentivo richieda un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo debba essere effettuato mensilmente tramite confronto tra il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento e quello medio degli occupati dei 12 mesi precedenti. Dalla base di computo della media si escludono le cessazioni motivate da dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Gli incentivi sono poi riconosciuti nei limiti della normativa europea relativa ai cd. aiuti "*de minimis*". In base a tale normativa, sono considerati aiuti di "importanza minore", quindi sottratti alle stringenti condizioni che regolano in generale gli aiuti di stato, quegli aiuti che, complessivamente, nell'arco di tre esercizi finanziari:

- non superino la somma di € 200.000,00 nella generalità dei settori (Reg UE n. 1407/2013, art. 3);
- non superino la somma di € 100.000,00 nel settore del trasporto su strada (Reg UE n. 1407/2013, art. 3);
- non superino la somma di € 15.000,00 nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (Reg UE n. 1408/2013, art. 3)
- non superino la somma di € 30.000,00 nel settore della pesca e dell'acquacoltura (Reg UE n. 717/2014, art. 3).

Naturalmente saranno altresì necessari i requisiti richiesti dall'art. 1, c. 1175-1176, L. n. 296/2006:

- il possesso del DURC (DM 30 gennaio 2015);
- il rispetto della contrattazione collettiva;
- l'assenza, in capo al datore di lavoro, delle condizioni ostative al rilascio del Durc di cui all'allegato A del DM 23 gennaio 2015, che deve essere *autocertificata* mediante comunicazione da inviare all'ITL competente via PEC.

Il beneficio, come accennato, è concesso a condizione che:

- non siano superati i limiti “*de minimis*” e, *contemporaneamente*, si realizzi un incremento occupazionale.

Premesso che forti dubbi sorgono sulla natura di “aiuto di stato” data al RdC, mancando il requisito fondamentale della “selettività”, a prima vista, la contestualità dei due requisiti di cui sopra, appare in contrasto con il disegno europeo in materia di aiuti di Stato, che possiamo schematizzare come segue:

1. gli aiuti di stato che falsino o minaccino di falsare la concorrenza non sono ammessi (art. 107 TFUE)
2. pertanto non si possono prevedere aiuti di stato senza preventiva autorizzazione da parte della Commissione, alla quale devono essere inviati i relativi progetti (art. 108 TFUE)
3. gli aiuti di stato rientranti nei limiti finanziari cd “*de minimis*” sono esenti da tali procedure perché ritenuti di entità tale da non poter falsare la concorrenza (Regg. UE n. 1407/2013, 1408/2013, 717/2014)
4. i limiti “*de minimis*” potranno essere “superati” con riferimento agli aiuti previsti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati (nel senso cioè che tali aiuti sono considerati compatibili con il mercato interno), a patto che si rispettino alcune condizioni, tra cui, appunto, la realizzazione di un incremento occupazionale (art. 32 Reg. UE n. 651/2014).

Il rispetto dei limiti “*de minimis*” appare, quindi, alternativo alla necessità di realizzare un incremento occupazionale.

Cosa accade se il lavoratore agevolato viene licenziato?

Il licenziamento del lavoratore entro 36 mesi a decorrere dall’assunzione agevolata comporterà l’obbligo di restituzione dell’incentivo già fruito, maggiorato delle sanzioni civili di cui all’art. 116, c. 8, lett. a), della L. n. 388/2000 (omissione contributiva, vale a dire misura pari al tasso ufficiale di riferimento, attualmente pari allo 0,00%, maggiorato del 5,5%, su base annua, con tetto massimo pari al 40% dei contributi e premi non versati entro la scadenza di legge). Ciò salvo che, recita testualmente la norma, “il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo”.

Così formulata, la norma sembrerebbe disporre la restituzione solo nel caso in cui il licenziamento sia dichiarato illegittimo e non segua la reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro, dal momento che la “giusta causa” e il “giustificato motivo” coprono l’intera gamma dei licenziamenti legittimi. Potrebbero rientrare, però, anche le fattispecie di risoluzione del rapporto per:

- recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di formazione;

- recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova;
- dimissioni del lavoratore per giusta causa.

Esistono altri oneri in capo al datore di lavoro?

Se ritenuto “necessario”, il datore di lavoro dovrà, all’atto dell’assunzione, stipulare presso il Centro per l’impiego un **Patto di formazione**, assumendo l’impegno di garantire al lavoratore un percorso formativo o di riqualificazione professionale

A quanto ammonta il beneficio?

MISURA DEL BENEFICIO IN CASO DI ASSUNZIONE “DIRETTA”

L’incentivo è pari all’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione (ma nel limite massimo di 780 euro mensili), per il numero dei mesi non ancora “percepiti”, con un minimo di cinque mensilità. Qualora il rapporto sia instaurato con un lavoratore che, all’atto dell’assunzione, percepisce il RdC per effetto di un cd. “rinnovo”, l’incentivo potrà essere fruito solo per cinque mensilità. Comunque, il beneficio non potrà superare l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore per le mensilità incentivate.

ASSUNZIONE A SEGUITO DI PERCORSO FORMATIVO TRAMITE ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATI

Il comma 2 dell’articolo 8 prevede che il Patto di formazione possa essere stipulato, presso i Centri per l’impiego o le Agenzie per il lavoro autorizzate, direttamente da parte di **enti di formazione accreditati, purché “tale possibilità sia prevista da leggi regionali”**. Tale Patto prevede un percorso formativo o di riqualificazione che potrà vedere il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca, con l’obiettivo di raggiungere “i più alti standard di qualità della formazione” e sulla base di indirizzi definiti in Conferenza Stato-Regioni.

Ora, nel caso in cui l’assunzione avvenga a seguito di tali percorsi formativi, l’incentivo riconosciuto al datore di lavoro sarà pari alla **metà del RdC percepito dal lavoratore (quindi massimo 390 euro mensili)**, per il numero di mesi non ancora percepiti (differenza tra 18 e mesi già percepiti). In questo caso, il minimo riconosciuto (e la misura fissa in caso di RdC in rinnovo) saranno pari alla metà di **sei mensilità, anziché cinque**. La restante metà del RdC non percepito costituirà incentivo per l’ente di formazione stesso, che ne fruirà nella forma di sgravio applicato alle contribuzioni dovute per i propri dipendenti. Anche in questo caso, naturalmente, il licenziamento del lavoratore comporterà l’obbligo di restituzione dell’incentivo maggiorato delle sanzioni civili, si ritiene, solo per il datore di lavoro.

Quali sono le quote di contributi che possono fruire dell'agevolazione?

La norma fa espresso riferimento ai contributi a carico del datore di lavoro *e del lavoratore*. Ci si potrebbe chiedere se il riferimento alla quota a carico del lavoratore sia da intendersi come agevolazione riservata a quest'ultimo, ossia se la quota a carico del lavoratore sia destinata a rimanere al lavoratore stesso. Così non sembra, almeno a partire dal dato letterale, che riferisce l'esonero "al datore di lavoro" (art. 8, c. 1). Da questo punto di vista la disposizione sembrerebbe volta a "massimizzare" l'incentivo nei confronti del datore di lavoro, sia pure sempre nel limite di 780/390 euro mensili. Su questo punto è comunque auspicabile un chiarimento.

L'agevolazione è cumulabile con altri tipi di incentivo?

Il beneficio per chi assume un percettore del RdC è espressamente cumulabile con il cd. "Bonus Sud", contenuto nel Decreto ANPAL n. 2 del 2018 su esplicita previsione del c. 893 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 e recentemente rifinanziato dall'art. 1, c. 247, Legge di bilancio 2019. In proposito, particolarmente interessante è la disposizione (art. 8, c. 7 della L. 26/2019) che stabilisce che lo sgravio legato al RdC eventualmente non fruito perché "incapiente" a seguito della fruizione del Bonus Sud (che può raggiungere un massimo di 8.060 euro nell'anno), si tramuti in un **credito d'imposta per il datore di lavoro**. Le concrete modalità di accesso e fruizione di tale credito di imposta eventualmente formatosi saranno disciplinate da un Decreto del Ministero del Lavoro concertato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrebbe essere emanato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della norma. In riferimento all'esonero contributivo triennale introdotto stabilmente dalla L. 205/2017 (art. 1 cc. 100ss.) per lavoratori privi di precedente contratto di lavoro a tempo indeterminato con età inferiore a 30 anni dal 2019, dal momento che il tenore letterale della norma appare individuare in modo tassativo i regimi di cumulabilità, si ritiene che i due incentivi non siano cumulabili anche se il c. 114, art. 1 della medesima Legge di Bilancio del 2018 ne avrebbe teoricamente consentito il cumulo (trattandosi, nel caso del RdC, di un incentivo economico al pari del Bonus Sud e non di altro esonero o riduzione delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. I datori di lavoro del settore privato dovranno pertanto, nel caso in cui ricorrano le condizioni di applicabilità di due o più incentivi, operare una scelta su quale incentivo applicare sulla base del valore effettivo dell'incentivo spettante. Di più complessa valutazione appare invece il caso della assunzione stabile nel 2019 o 2020 di un percettore di reddito di cittadinanza che abbia meno di 35 anni e non abbia mai firmato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Infatti, il secondo periodo del c. 247 dell'art. 1 della Legge di Bilancio del 2019 (L. 145/2018), oltre a rifinanziare per due anni il Bonus Sud, ha previsto un esonero triennale combinato per chi rivestisse i requisiti sia del Bonus Sud sia dello sgravio previsto dall'art. 1-bis del

Decreto Dignità m. 87/18. Dal momento che tale agevolazione è ospitata nel c. 247 della manovra del 2019 che è per espressa previsione dell'art. 8 c. 7 della L. 26/2019 cumulabile con il beneficio connesso all'assunzione di percettori di RdC, i due regimi appaiono almeno in teoria fra loro cumulabili, fatte salve eventuali specifiche contenute nel DM Lavoro di prossima emanazione.

L'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Chi beneficia dell'assegno di Ricollocazione?

Tutti i beneficiari di RdC tenuti alla stipula del Patto per il lavoro ricevono l'ADR di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione.

L'ADR RdC non è facoltativo.

A pena di decadenza dal beneficio del RdC, il beneficiario è tenuto ad attivare il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione (scelta del soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva e individuazione della data del primo appuntamento) entro 30 giorni dal riconoscimento dell'ADR.

Chi sono i soggetti erogatori del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione?

I servizi di assistenza intensiva alla ricollocazione possono essere erogati dai Centri per l'impiego e dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 150/2015 e successive modifiche.

In cosa consiste il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione?

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione prevede l'affiancamento di un tutor e la definizione di un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione.

Il servizio ha una durata di 6 mesi prorogabile di ulteriori 6 mesi qualora residui parte dell'importo dell'assegno ed è sospeso in caso di assunzione in prova o a termine, con ripresa a conclusione del rapporto di lavoro entro il termine di 6 mesi.

Quali sono le modalità operative e l'ammontare dell'ADR RdC?

Le modalità operative e l'ammontare dell'ADR RdC saranno definite con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Le anticipazioni fornite dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, in occasione dell'evento organizzato dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro lo scorso 11 aprile 2019 presso il Senato della Repubblica, indicano che sarà

riconosciuta una dote economica all'ente che avrà favorito il matching e la ricollocazione del disoccupato, non solo nel caso in cui quest'ultimo sia assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato, ma anche in caso di assunzione in part time e con contratto a termine di 3 mesi nel caso di regioni del Sud.

L'ADR RdC sostituisce l'ADR NASpl e l'ADR CIGS?

Le richieste di ADR NASpl da parte di lavoratori disoccupati percettori di NASpl da almeno 4 mesi sono sospese a decorrere dal 29 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021. La sospensione non si applica all'ADR CIGS.

Dipartimento Scientifico
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
AREA NORMATIVA

A cura di:
Paolo Bonini
Antonello Orlando